



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI A CONTRATTO**  
*(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2020)*

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 comma 2 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dello Statuto, e dei regolamenti di Ateneo disciplina le modalità e le procedure con le quali l'Università Telematica degli Studi IUL conferisce incarichi di insegnamento per far fronte alle esigenze didattiche.

## **Articolo 2 - Soggetti destinatari**

Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e riguarda i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Costituiscono titoli preferenziali i seguenti titoli: di dottore di ricerca, titoli equivalenti conseguiti all'estero, abilitazione scientifica nazionale conseguita secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 23 dicembre 2010 n. 240; e le precedenti esperienze didattiche svolte presso Università o Enti di Ricerca.

## **Articolo 3 - Attivazione della procedura**

Il Consiglio di Dipartimento propone, valutati i fabbisogni didattici, al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere positivo del Senato Accademico e Consiglio di Facoltà, l'emissione di bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato.

Il bando deve indicare:

- Il numero dei posti messi a bando;
- la sede di servizio;
- il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- eventuali specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- il trattamento economico e previdenziale proposto;
- le modalità di presentazione delle domande e il termine di presentazione delle stesse;
- i criteri e le modalità in base alle quali è effettuata la valutazione comparativa dei candidati, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche e/o alle esperienze e competenze professionali.

Del bando deve essere data adeguata pubblicità tramite il sito web dell'Università Telematica degli Studi IUL.

## **Articolo 4 - Requisiti per la presentazione delle domande**

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e che presentino i requisiti richiesti dallo specifico bando al quale si partecipa.

Il Consiglio di Facoltà può limitare la partecipazione alla procedura comparativa sulla base del possesso di determinati requisiti soggettivi per come individuati all'articolo 2.

### **Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate alla Segreteria didattica di Ateneo, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando.

La presentazione della domanda avviene secondo le modalità previste dal bando. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 15 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum scientifico-professionale e la documentazione eventualmente richiesta da Bando.

### **Articolo 6 - Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione**

La valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da un'apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha proposto la presente procedura ed è composta da almeno 3 membri.

Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un terzo dei componenti delle commissioni è composto da ogni genere.

La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale

La valutazione comparativa si ispira ai criteri di cui al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze di carattere didattico.

Costituiscono titoli da valutare ai fini della selezione i titoli accademici, i titoli professionali, le pubblicazioni e l'attività didattica svolta (con particolare attenzione all'eventuale attività didattica svolta in modalità e-learning). La fase di selezione e comparazione tra i candidati tiene conto del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, della progressiva attività professionale acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando. Sulla base dei criteri generali stabiliti dal bando, la Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del curriculum-

## **Articolo 7 - Lista degli idonei**

Al termine dei lavori, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, sulla base della valutazione comparativa, stila una lista degli idonei al conferimento dell'insegnamento entro 60 giorni successivi alla chiusura della presentazione delle domande. Tale lista, una volta approvata, avrà validità per un periodo pari ad un solo anno accademico.

## **Articolo 8 - Conferimento dell'incarico**

Gli atti relativi alle procedure di selezione devono essere approvati dal Direttore Generale entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori.

La graduatoria, insieme agli atti relativi alla procedura di selezione, è approvata dal Consiglio di Amministrazione che delibera formalmente l'attribuzione dell'insegnamento al candidato giudicato idoneo.

La graduatoria è pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

## **Articolo 9 - Trattamento economico**

Il trattamento economico minimo dei contratti di cui al presente regolamento è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 10 - Durata dell'incarico**

Gli incarichi di insegnamento, sottoposti alla disciplina di diritto privato, hanno, di norma, durata annuale, e decorrono, di norma, dal 10 settembre dell'anno accademico di riferimento.

## **Art. 11 - Professori a contratto**

I professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea:

- Partecipano alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
- Partecipano inoltre alle attività di orientamento e assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà.
- Possono assegnare tesi di laurea e dirigerne lo svolgimento.

## **Articolo 12 - Divieti parentali**

Ai procedimenti per il conferimento dei contratti di cui al presente regolamento, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Direttore Generale, il Rettore, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 13 - Pubblicità ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento:

- a) è pubblicato sul sito web dell'Ateneo;
- b) entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.